Regione Marche: approvata la proposta di legge per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli Impianti FER

08/04/2024

AUTORI

Pinella Altiero
Partner

Marco Muscettola
Partner

Alessia Francesca Sblendido
Associate

In data 11 marzo 2024 il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge del 10 novembre 2022, n. 145 ("**PDL n. 145**") con la quale ha individuato le aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché - in applicazione dell'art. 20 del Decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 ("**D.lgs. 199/2021**") - le aree con indicatori di idoneità all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Le norme della PDL n. 145 si applicano - nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 199/2021[1] - agli impianti fotovoltaici e agli impianti agrivoltaici.

1. Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di Impianti FER

Ai sensi dell'art. 3 della PDL n. 145, costituiscono **indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici** le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:

a) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative fasce di rispetto;
b) aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 ("**D.lgs. 42/2004**");

1 "*Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata (…) sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili*".

c) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 42/2004[2];

d) zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica anche individuati dagli strumenti urbanistici generali[3];

e) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

f) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge quadro sulle aree protette e inserite nell'elenco delle aree naturali protette ad esclusione:
 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp, delle aree parco B e C;
 2) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree parco D;

g) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

h) aree importanti per uccelli e biodiversità (*Important Bird and Biodiversity Area*) e aree importanti per uccelli (*Important Bird Area*), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;

i) aree non comprese in quelle di cui alle lettere da a) ad h) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:
 1) fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 2) istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale, ad esclusione delle aree di cui alla lettera f) per gli impianti indicati;
 3) aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali di cui alla Rete ecologica delle Marche ("**REM**");
 4) ambiti di tutela dei crinali e dei versanti previsti nel Piano Paesistico Ambientale Regionale ("**PPAR**"), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 5) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 6) aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (2009/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

l) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,

2 Ad esclusione delle aree di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp.

3 Ad esclusione dei centri e nuclei storici per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.

DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;

m) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei piani di settore in materia di difesa e di gestione del rischio idrogeologico adottati dalle competenti autorità di bacino, ad esclusione:
 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P3 o assimilate;
 2) per gli impianti con potenza anche superiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P2 e P1;

n) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;

o) aree individuate dal Piano Paesaggistico Regionale;

p) aree indicate dal PPAR o dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al medesimo ed individuate come non idonee dalla disciplina regionale vigente;

q) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.

2. Valutazione delle istanze

Ai sensi dell'art. 3-bis della PDL n. 145, le istanze di insediamento degli impianti fotovoltaici, tenuto conto degli indicatori di cui all'art. 3 della PDL n. 145, sono valutate dagli enti competenti con riferimento:

- alla tipologia degli stessi impianti,
- alle soluzioni progettuali proposte,
- ai limiti di potenza,
- alle scelte di localizzazione.

Per l'insediamento degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti agrivoltaici[4] di potenza superiore a 1 MW nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali esiste **l'obbligo di asservire all'impianto fotovoltaico/agrivoltaico** altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali **per una superficie pari almeno a 10 volte l'area occupata**

4 In questo caso, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

dall'impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.

Il comma 3 dell'art. 3-bis della PDL n. 145 chiarisce, poi, che **per asservimento si intende il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, tra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico**; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3. Aree con indicatori di idoneità

Ai sensi dell'art. 3-ter della PDL n. 145, costituiscono **aree con indicatori di idoneità all'installazione degli impianti fotovoltaici** le seguenti aree:

a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse;
b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno 10 annate agrarie;
c) le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;
d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;
e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 %. Il suddetto limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui all'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 1, del D.lgs. 199/2021 (aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere).

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy

LEXIA ENERGY TEAM



Marco Muscettola
Partner



Pinella Altiero
Partner



Mattia Argento
Counsel



Nicoletta Bezzi
Senior Associate



Beatrice Buntin
Senior Associate



Alessia Francesca Sblendido
Associate



Matteo Vagnoli
Associate

Il presente documento è fornito a scopo informativo generale e non intende fornire consulenza o consigli legali sugli argomenti trattati. I destinatari di questo documento non possono fare affidamento sui suoi contenuti. LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti del presente documento, sulla base di un mandato professionale o su qualsiasi altra base.